

MR

The background of the slide is a dark blue gradient. It is decorated with numerous stylized virus icons of varying sizes and shades of blue. A single, thin red vertical line is positioned to the right of the 'MR' logo in the top right corner.

Decreto “Cura Italia”
misure fiscali a sostegno
delle imprese e delle famiglie:
**primi chiarimenti
dell’Agenzia delle entrate**

Decreto "Cura Italia": primi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Con la pubblicazione di una serie di documenti l'Agenzia delle entrate ha iniziato a fornire i primi chiarimenti in merito alle misure fiscali a sostegno delle imprese e delle famiglie introdotte dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, ed in vigore dal medesimo giorno ("Decreto Cura Italia").

Di seguito una prima sintesi.

Termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi

Con la pubblicazione della Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle entrate ha reso le prime indicazioni operative in ordine alla **sospensione del termine per l'impugnazione e per il pagamento degli importi dovuti** in base ad accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del DL n. 78/2010

A tal proposito, occorre ricordare che il citato articolo 29 prevede che gli accertamenti esecutivi devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi indicati.

Quindi, il contribuente destinatario di un accertamento esecutivo può decidere entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se:

- ✓ effettuare il pagamento prestando acquiescenza al medesimo atto e rinunciando all'impugnazione;
- ✓ proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

Laddove sia decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione.

Ciò premesso, siccome l'articolo 83 del DL n. 18/2020 dispone la sospensione dal **9 marzo al 15 aprile 2020** del termine per la **notifica del ricorso in primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie, è sospeso anche il termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento dovuti:

- ✓ in sede di acquiescenza all'atto; oppure,
- ✓ in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.

Ne deriva che per gli avvisi di accertamento esecutivi, il cui termine per la **presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo**, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a **decorrere dal 16 aprile**. Ad esempio, per un atto notificato il **10 febbraio 2020**, il termine per ricorrere resta sospeso dal **9 marzo al 15 aprile** e **riprende a decorrere dal 16 aprile** per poi scadere il **18 maggio 2020**.

Per gli avvisi notificati tra il **9 marzo ed il 15 aprile 2020**, l'inizio del termine per ricorrere, nonché di quello per il pagamento, viene differito alla fine del periodo di sospensione. Ad esempio, per un atto notificato il 10

marzo, il termine ordinario di 60 giorni per presentare ricorso e per il pagamento di quanto dovuto inizia a decorrere dal **16 aprile 2020**.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'articolo 68 del DL n. 18/2020, (che dispone la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del DL n. 78/2010) va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli accertamenti esecutivi non pagati e affidati in carico all'agente della riscossione.

Più precisamente, considerato che in linea generale l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento" recata dall'articolo 68 del DL n. 18/2020, in relazione agli accertamenti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati, per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

L'articolo 67, del DL n. 18/2020 dispone la sospensione **dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello. L'Agenzia, con la circolare n. 4/E del 20 marzo 2020, fa chiarezza sull'*iter* per la gestione delle istanze, precisando che per gli interPELLI presentati prima del periodo di sospensione, i termini per la notifica della risposta, nonché quello previsto per la relativa regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione (**1° giugno 2020**).

L'Agenzia precisa che le istanze oggetto di sospensione riguardano tutte le tipologie di interpello: ordinario, probatorio, anti-abuso, disapplicativo di cui all'articolo 11 della Legge n. 212/2000.

Sospensione dei termini delle istanze di interpello: indicazioni operative

Durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 maggio 2020), l'attività istruttoria degli uffici non si ferma anche se i termini perentori per fornire risposta, a seconda dei casi, riprenderanno o decorreranno soltanto dal **1° giugno 2020**.

Gli uffici continueranno l'*iter* lavorativo degli interPELLI in maniera abituale (per quanto lo permetta la situazione emergenziale). Tuttavia, se durante il periodo di interruzione, gli uffici dovessero inviare una richiesta di documentazione integrativa a cui il contribuente dovesse fornire risposta prima del 31 maggio, il termine perentorio per fornire il parere inizierà a decorrere dal 1° giugno 2020, così come decorrono dalla stessa data i 60 giorni disponibili per inviare la documentazione integrativa da parte del contribuente.

L'Agenzia mette in chiaro che la mancata risposta dell'Amministrazione nei tempi ordinari non può essere inteso come "silenzio assenso" visto che le istanze sono in *stand-by* per disposizione di legge.

La sospensione - evidenzia ancora la circolare - riguarda non solo le risposte agli interPELLI, ma anche i termini entro i quali occorre dar seguito alle eventuali comunicazioni notificate dagli uffici nel periodo di pausa. Ad esempio, la scadenza annuale entro la quale il contribuente deve rispondere alla richiesta di documentazione integrativa per evitare la declaratoria di rinuncia, decorre dal 1° giugno 2020 anche se la notificata è avvenuta tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Dalla stessa data decorrono i 30 giorni disponibili per regolarizzare, pena l'inammissibilità, le istanze risultate non corrette anche se la segnalazione è arrivata nel periodo d'intervallo.

Adempimento collaborativo e istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata

I contribuenti possono presentare istanze di ammissione al regime di adempimento collaborativo e istanze di cooperazione e collaborazione rafforzata anche durante il periodo di sospensione. In tali casi, i termini per la loro istruttoria inizieranno a decorrere dal **1° giugno 2020**. Invece, per quanto riguarda la sospensione delle istruttorie delle ammissioni al regime di adempimento collaborativo e delle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata, questa comporta l'esclusione dal computo, rispettivamente del termine di 120 e di 180 giorni, dei giorni che vanno **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**.

Credito d'imposta per botteghe e negozi: pubblicato il codice tributo per utilizzo in F24

Con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, è stato istituito il codice tributo "6914" per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito d'imposta spettante – per l'anno 2020 - ai soggetti esercenti attività d'impresa nella misura del **60%** dell'ammontare del canone di locazione del mese di **marzo 2020** relativo ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal **25 marzo 2020**.

Per maggiori informazioni, potete contattare Davide Rossetti (Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) Name Partner, o Roberta De Pirro (Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) Responsabile del Centro Studi.

Per maggiori informazioni, potete contattare
Davide Rossetti, Name Partner,
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it).

Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano
MorriRossetti.it